

DELIBERA N. 203/11/CSP

ARCHIVIAZIONE

**DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE
A DI ABBANELO ALFREDO SPA (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/cons pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/cons, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/cons, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l'atto n. 174/10/DIC del 10 dicembre 2010 con il quale è stata contestata alla Soc. TELE A di Abbanedo Alfredo Spa, con sede in Napoli, Via Gianturco n.147, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "Tele A", la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 223/90, nel rilievo della mancata corrispondenza alla richiesta di esibizione del registro dei programmi avanzata all'emittente in data 5 agosto 2010 dai funzionari del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni;

CONSIDERATO che in base al parere espresso dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03101/2010 del 21 ottobre 2010, l'obbligo da parte delle concessionarie radiotelevisive private in ambito locale di conservazione e aggiornamento del registro dei programmi è venuto meno a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disposta dall'articolo 54, comma 1, lett.i), n.9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società TELE A di Abbaneo Alfredo Spa, con sede in Napoli, Via Gianturco n.147, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "Tele A";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola